

### ***Il workshop "Sondaggi e mass media"***

Le significative modifiche introdotte dalle nuove norme hanno reso necessaria un'attività di formazione dei destinatari del regolamento, ossia gli istituti di ricerca realizzatori dei sondaggi, i mezzi di comunicazione di massa che li diffondono e i Co.re.com., chiamati a darvi applicazione in ambito locale.

L'Autorità ha, pertanto, organizzato una giornata di studio e formazione sulle novità regolamentari adottate in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa dal titolo "Sondaggi e *mass media*", tenutasi il 25 marzo 2011 presso la sala conferenze del Garante per la *privacy*, a cui è seguito un *panel* pomeridiano di formazione riservato ai Co.re.com. sulla concreta applicazione a livello locale del Regolamento.

Con questa giornata l'Autorità ha voluto, altresì, creare l'occasione per stimolare il dibattito, insieme alla comunità di interesse, sulle potenzialità e nello stesso tempo sulle criticità dell'impiego diffuso del sondaggio come strumento di ricerca sociale.

A una prima sessione dal carattere regolamentare, in cui si è posto l'accento sulla serietà scientifica dei criteri di indagine affinché assicurino risultati il più possibile oggettivi, al fine di tutelare il processo di formazione dell'opinione pubblica, nonché il processo di democrazia partecipativa, sono seguite due tavole rotonde che hanno visto il confronto tra gli esponenti dei maggiori istituti di ricerca italiani e il mondo dei *mass media*. Dalla prima tavola rotonda sono emerse tematiche legate alle tecniche di realizzazione dei sondaggi, dal campionamento al diffuso impiego del televoto, e alle possibili evoluzioni del campionamento *online*. Il secondo dibattito ha rappresentato un momento di alta vivacità in cui sono stati toccati aspetti relativi alla responsabilità e alla trasparenza con cui si concretizzano le scelte redazionali dei mezzi di comunicazione sull'uso dei sondaggi. I temi trattati hanno riguardato l'influenza dei risultati dei sondaggi sull'opinione pubblica, il caso di confine tra sondaggi di opinione e sondaggi politico-elettorali nell'ipotesi dei sondaggi sulla fiducia nei soggetti politici, il successo dei *format* televisivi basati anche sui sondaggi, i sondaggi come strumento crescente di democrazia diretta e i possibili rischi di manipolazione.

Filo conduttore del *workshop* è stato la consapevolezza, da parte dell'Autorità, che la nuova era mediatica, caratterizzata dallo sviluppo delle comunicazioni e da una nuova generazione di contenuti digitali, crei un contesto in cui i cittadini hanno di fronte meccanismi interattivi e convergenti di comunicazione e partecipazione sia alle forme di spettacolo e informazione che alla vita pubblica e democratica. Diventa indispensabile, pertanto, per gli stessi cittadini, acquisire competenze nuove e nuovi saperi che consentano di comprendere e utilizzare i *media*. Ciò impone alle istituzioni il compito di porre le condizioni affinché avvenga una nuova alfabetizzazione mediatica, la *media literacy*, della quale l'Unione europea riconosce il valore strategico e che rappresenta una scelta decisiva per lo sviluppo culturale delle persone e allo stesso tempo la chiave per evitare che uno strumento di conoscenza, come quello dei sondaggi, diventi strumento di manipolazione.

### 3.17. La tutela dei minori e degli utenti

Relativamente alla materia della tutela dei minori e degli utenti, l'anno appena trascorso è stato particolarmente impegnativo per l'Autorità. Si tenga conto che il più volte citato decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, ha attribuito all'Autorità il compito di regolamentare taluni aspetti strettamente connessi alla materia della tutela dei minori. Inoltre, il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive ha implicato il proliferare di emittenti con il conseguente ampliamento dell'offerta di programmi che, accanto a un benefico aumento del pluralismo delle fonti e delle opportunità di scelta da parte dell'utente, ha altresì aumentato il rischio di messa in onda di contenuti in violazione delle norme a tutela delle fasce deboli. L'Autorità ha pertanto dedicato peculiare impegno nello svolgimento delle attività di studio e di vigilanza, anche rafforzando il processo di assegnazione ai Co.re.com. delle deleghe di funzioni in materia di comunicazioni in ambito regionale, teso a trasformare tali organi di decentramento in punti di riferimento sul territorio per il rispetto delle garanzie dell'utente in generale e quale presidio per la tutela dei diritti dei minori in particolare.

#### **Attività regolamentare e di studio**

L'Autorità ha provveduto a porre in essere tutte le procedure necessarie e le attività istruttorie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni contenute nel citato decreto di recepimento della direttiva 2007/65/CE.

A tal proposito, l'Autorità ha collaborato con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori al fine di individuare i criteri per la classificazione dei programmi a visione per soli adulti inclusi nella programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (di seguito Testo unico), così come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010 sopra menzionato. In particolare, il documento recante i criteri di classificazione, approvato dal Comitato *media* e minori nella seduta del 5 luglio 2010, è stato oggetto di intesa espressa dall'Autorità, dopo gli opportuni approfondimenti, in data 22 luglio 2010. Ai fini dell'adozione del relativo testo normativo, il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero dello sviluppo economico.

Il Testo unico all'art. 34, commi 5 e 11, come modificato dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 44/2010, ha disposto inoltre che l'Autorità adotti, utilizzando procedure di co-regolamentazione, una disciplina di dettaglio che individui accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori possano avere normalmente accesso a programmi gravemente nocivi per il loro sviluppo fisico, psichico o morale o che presentino scene pornografiche o di violenza gratuita o insistita o efferata.

A questo riguardo, con la delibera n. 88/10/CSP del 6 maggio 2010, l'Autorità, avvalendosi della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori, ha costituito un tavolo tecnico, i cui lavori sono giunti alle battute conclusive, al quale sono stati invitati tutti i soggetti interessati, tra i quali i fornitori di servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, le associazioni rappresentative delle emittenti radiotelevisive locali, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante approva-

zione del Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e istituzioni.

Si evidenzia che il Testo unico individua tra gli accorgimenti tecnicamente realizzabili volti a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti sia l'uso di numeri di identificazione personale, sia sistemi di filtraggio o di identificazione. Il Testo unico precisa che il contenuto classificabile a visione non libera, sulla base del sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato di cui all'articolo 34, comma 1, del Testo unico, deve essere offerto con una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. Inoltre, il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio. Le modalità di comunicazione dei numeri di identificazione personale e di utilizzazione dei sistemi di filtraggio o di identificazione per la fruizione di programmi ad accesso condizionato protetti da meccanismi di controllo parentale sono dunque oggetto di discussione nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico che si è posto l'obiettivo di pervenire a soluzioni tecniche il più possibile condivise in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Infine, tra le attività di ricerca poste in essere dall'Autorità è da segnalare l'interessante progetto volto alla redazione di un Libro bianco sul rapporto tra *media* e minori, la cui realizzazione ha implicato la costituzione di gruppi di studio interdisciplinari. Il progetto, di cui si evidenzia la particolare complessità correlata ai cambiamenti che stanno attraversando l'intero settore, è principalmente articolato in quattro aree di indagine e rappresenterà un importante punto di riferimento per gli operatori del settore e per le tutte le Istituzioni che hanno competenza in materia di tutela dei minori (cfr. par. 3.30).

#### **Attività di vigilanza e sanzionatoria**

Nell'ambito della complessa attività di vigilanza e procedimentale in materia di tutela degli utenti e dei minori svolta dall'Autorità, viene data rilevanza anche all'analisi di programmi trasmessi sia da emittenza digitale terrestre, nazionale e locale, che satellitare, al fine di evidenziare la presenza di eventuali contenuti di natura pornografica o nocivi per un pubblico minorile. Tali verifiche hanno comportato in molti casi la conseguente apertura di procedimenti sanzionatori per violazioni delle norme poste a tutela degli utenti e dei minori. In tale prospettiva, è continuo il collegamento con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori, con il quale l'Autorità ha attivato da tempo un rapporto di proficua collaborazione.

Nel periodo preso in esame sono stati istruiti 67 procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, che hanno dato luogo ai seguenti provvedimenti.

a) n. 49 ordinanze ingiunzioni, di cui:

- n. 12 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 78/11/CSP – euro 51.646 fornitrice del servizio di accesso condizionato Mediaset Premium Extra 2; delibera n. 90/10/CSP – euro

- 50.000 concessionaria nazionale Italia 1; delibera n. 35/11/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Radio 105; delibera n. 178/10/CSP – euro 40.000, concessionaria nazionale Retecapri; delibera n. 204/10/CSP – euro 15.000, concessionaria locale Telem Lombardia; delibera n. 124/10/CSP – euro 10.328, emittente satellitare Conto Tv 1 (ch 985); Retecapri; delibera n. 138/10/CSP – euro 8.000, concessionaria locale Telecapri; delibera n. 31/11/CSP – euro 6.000, concessionaria locale Telecapri; delibera n. 139/10/CSP – euro 4.000, concessionaria locale TeleNuovo Rete Nord; delibera n. 205/10/CSP – euro 3.000, concessionaria locale TeleNuovo Rete Nord; delibera n. 141/10/CSP – euro 1.000, concessionaria locale Tele Radio del Mediterraneo; delibera n. 177/10/CSP – euro 516, concessionaria locale Telecolor Primarete Lombardia);
- n. 4 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 92/10/CSP – euro 75.000, concessionaria nazionale Rai 3; delibera n. 91/10/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale La 7; delibera n. 248/10/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 247/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Italy Italy);
  - n. 3 per la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (delibera n. 250/10/CSP – euro 75.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 89/10/CSP – euro 50.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 196/10/CSP – euro 50.000, emittente satellitare Etruria Channel);
  - n. 2 per la violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 164/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Casa Italia; delibera n. 165/10/CSP – euro 20.000, concessionaria locale Telecupole);
  - n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 4.4 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 128/10/CSP – euro 75.000, emittente satellitare Sky Sport 1);
  - n. 10 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori in combinato disposto con l'art. 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (delibera n. 160/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Dance Tv (Ch 853); delibera n. 161/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare One (Ch 944); delibera n. 162/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Casting Channel (Ch 923); delibera n. 163/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Fuego Tv (Ch 939); delibera n. 175/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Italy Sat; delibera n. 179/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Tiziana Sat; delibera n. 180/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Veneto Free Channel (Ch 855); delibera n. 198/10/CSP – euro 25.000, concessionaria nazionale Rai 4; delibera n. 34/11/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Fuego Tv (Ch 939); delibera n. 176/10/CSP – euro 10.000, concessionaria locale Toscana Tv);
  - n. 2 per la violazione dell'art. 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 110/10/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Napoli Mia; delibera n. 140/10/CSP – euro 5.000, concessionaria locale Telegenova);
  - n. 9 per la violazione dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (delibera n. 342/10/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Sport Channel;

- delibera n. 343/10/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Luna Sat (CH 852); delibera n. 520/10/CONS – emittente satellitare La 8 (canale 828 di Sky) – euro 25.823; delibera n. 76/11/CONS – euro 25.823, emittente satellitare Studio Europa; delibera n. 139/11/CONS – euro 25.823 emittente satellitare Fuego Tv; delibera n. 519/10/CONS – euro 5.165, concessionaria locale 7 Gold; delibera n. 409/10/CONS – euro 2.582,30, concessionaria locale Telecolor Primarete Lombardia; delibera n. 410/10/CONS – euro 2.582,30 concessionaria locale Gold Tv; delibera n. 411/10/CONS – euro 2.582,30, concessionaria locale Rete 8);
- n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6) del decreto legislativo 31 luglio 2005 (delibera n. 88/11/CSP – euro 100.000, emittente satellitare Dìprè Art Channel, delibera n. 50/11/CSP – euro 25.000, emittente satellitare House Channel);
  - n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 2) e l'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005 (delibera n. 44/11/CSP – euro 25.000, concessionaria nazionale Rai 4);
  - n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6 e l'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005 (delibera n. 45/11/CSP – euro 25.000, emittente satellitare Tele Lotto);
  - n. 2 per la violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (delibera n. 1/11/CSP – euro 10.000, concessionaria locale Videoregione; delibera n. 261/10/CSP – euro 5.000, concessionaria locale Telenostra);
- b) n. 6 archiviazioni, di cui:
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 167/10/CSP, emittente satellitare In Tv);
  - n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 203/10/CSP, emittente satellitare Rai Sat Cinema);
  - n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con il par. 2.3 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 206/10/CSP, concessionaria nazionale Canale 5);
  - n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con il par. 2.5 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 87/11/CSP, concessionaria nazionale Rai 3);
  - n. 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e par. 2.5 del codice di autoregolamentazione *Media* e minori (delibera n. 2/11/CSP, concessionaria nazionale Italia 1; delibera n. 46/11/CSP, concessionaria nazionale Deejay Tv).

Relativamente ai procedimenti già avviati e in fase di definizione si segnalano:

c) n. 12 atti di contestazione, di cui:

- n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori e dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 2 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori e dell'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 per la violazione del codice di autoregolamentazione *Media* e minori e dell'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 per la violazione dell'art. 34, comma 3 e dell'art. 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con il codice di autoregolamentazione *Media* e minori;
- n. 4 per la violazione dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 per la violazione della legge 23 dicembre 1996 n. 650.

Infine, all'esito delle verifiche pre-istruttorie sono stati inoltre disposti n. 30 atti di archiviazione in via amministrativa.

#### ***Interventi in materia di diritto di rettifica***

Prima delle modifiche apportate al Testo unico della radiotelevisione dal decreto legislativo n. 44/2010 in vigore dal 30 marzo 2010, l'esercizio del diritto di rettifica era garantito sia dall'art. 4, comma 1, lett. e), che dall'art. 32. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, l'esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo trova fondamento normativo esclusivamente nell'art. 32, *quinquies* del Testo unico.

Nel periodo di riferimento sono pervenute 6 richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 32 del citato Testo unico sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio. Rettifica". L'Autorità ha riscontrato, in un caso, la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, ordinando la trasmissione dell'apposita rettifica.

### 3.18. La tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

In materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, inseriva l'articolo 182-bis, con cui si attribuivano all'Autorità e alla SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza. La norma attribuisce altresì all'Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni. A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolamentazione attribuiti dall'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 44, che impone ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi – come definiti al medesimo articolo – il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l'Autorità emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata. L'articolo 32-bis del Testo unico e l'articolo 182-bis della legge sul diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di *caching* e *hosting* di contenuti digitali, e, nell'introdurre il doppio binario di tutela – amministrativa e giudiziaria –, prevede che l'autorità "amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza" possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi "impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".

Con la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica un documento che definisce gli elementi essenziali del provvedimento con cui intende esercitare tali competenze. Il modello delineato nel documento sottoposto a consultazione si pone l'obiettivo di conciliare le diverse esigenze rappresentate dai principi di tutela della libertà di espressione e rispetto del diritto d'autore, diritto alla privacy e accesso dei cittadini alla cultura e a internet, nell'ambito di una regolamentazione rispettosa dei principi comunitari e coerente con le *best practices* internazionali. In via di premessa generale, appare pertanto opportuno evidenziare che la finalità dei lineamenti di provvedimento adottati con la citata delibera non è quella di reprimere la libertà di espressione in rete né di criminalizzare il *web*, ma anzi di agevolare l'accesso ad internet e di favorire la diffusione di un'offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti. Il documento parte, infatti, dalla presa d'atto che qualunque politica o intervento di contrasto alla pirateria non possa prescindere dalla contestuale *identificazione di misure finalizzate a favorire un'ampia diffusione di contenuti "legali"*, ed è per tale motivo che esso unisce tra loro una pluralità di possibili linee di intervento:

- a) la promozione di un'offerta legale sul mercato;
- b) la rimozione delle barriere allo sviluppo di un'offerta legale;
- c) l'accesso ai contenuti *premium*;

- d) la riduzione delle cosiddette "finestre di distribuzione";
- e) un'attività informativa e di "educazione alla legalità";
- f) provvedimenti a tutela del diritto d'autore riguardanti la procedura di rimozione selettiva di contenuti illegali;
- g) procedure di *site blocking* nei confronti di siti che abbiano come fine esclusivo la diffusione di contenuti illegali;
- h) l'adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti;
- i) attività di risoluzione di controversie;
- j) istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico su problematiche connesse alla tutela del diritto d'autore.

In sintesi, l'Autorità ha, da un lato, individuato una serie di misure positive, quali l'educazione alla legalità, lo sviluppo di un'offerta legale fruibile a condizioni di massima facilità, anche in relazione alle modalità di pagamento, e la rimozione delle barriere alla circolazione delle opere su più mezzi trasmissivi; dall'altro, ha ipotizzato misure a garanzia del diritto d'autore online attraverso strumenti che, guardando anche alle *best practices* esistenti a livello internazionale, coniughino al tempo stesso la semplicità e l'efficacia con la garanzia di un procedimento celere e soprattutto equo, da ritenersi alternativo rispetto al procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

A tal fine, viene proposto un modello procedimentale ispirato al cosiddetto *notice and take-down* introdotto negli USA dal Digital Millennium Copyright Act – già ampiamente utilizzato dai maggiori siti internet, come ad esempio YouTube, anche nel nostro Paese – integrato con i poteri di vigilanza e garanzia dell'Autorità, attivabile su base volontaria. A seguito di richiesta senza esito di rimozione di un contenuto protetto da *copyright* da parte del titolare del diritto al gestore del sito, si ipotizza un contraddittorio tra le parti dinanzi all'Autorità suscettibile di terminare, laddove si ritenga violata la normativa in materia di diritto d'autore, con un ordine che intimi l'immediata rimozione del materiale illegale. Si rileva che solo se il gestore del sito non avrà già autonomamente provveduto, e solo a seguito del contraddittorio che si svilupperà davanti all'Autorità, si potrà impartire al gestore del sito l'ordine di rimozione del contenuto, qualora risulti incontrovertibilmente la violazione del diritto d'autore o il *copyright*. Tale procedimento si articola schematicamente in cinque fasi:

- a) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di *media* audiovisivo da parte del titolare del *copyright*;
- b) segnalazione all'Autorità in caso di mancata rimozione dei contenuti segnalati entro 48 ore dall'inoltro della richiesta;
- c) verifica da parte dell'Autorità attraverso un breve contraddittorio con le parti;
- d) ordine di rimozione in caso di accertamento della violazione;
- e) successivo monitoraggio del rispetto dell'ordine e applicazione di sanzioni in caso di nuove inottemperanze.

Per quanto riguarda i siti con server localizzati all'estero, la misura della rimozione selettiva è particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti internet fisicamente collocati in territorio italiano. Nei casi in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d'autore – e questo anche nel caso in cui il server sia localizzato all'este-



ro – il documento sottopone a consultazione quali possibili modelli di intervento la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli ISP e la possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome del sito web o dell'indirizzo IP sul territorio italiano. Pertanto, l'inibizione del sito con server all'estero potrebbe avvenire, sempre nei casi estremi e previo contraddittorio, solo nel caso in cui tutti i suoi contenuti fossero illeciti. Tale ipotesi non riguarda i siti esteri che diffondono solo alcuni contenuti illeciti, in quanto per procedere alla rimozione selettiva è necessario che il server sia localizzato in Italia. L'Autorità, qualora da un successivo monitoraggio rilevi un'inottemperanza all'ordine, potrà irrogare le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge istitutiva n. 249/97. Per i siti che hanno quale fine esclusivo la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d'autore, e questo anche nel caso in cui i server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali, sono state sottoposte alla consultazione pubblica due soluzioni alternative: la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli *internet service provider* ovvero la possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome di dominio del sito web ovvero dell'indirizzo IP.

Parallelamente alle audizioni, l'Autorità è stata ascoltata in sede di Comitato tecnico contro la pirateria digitale di cui al d.P.C.M. 15 settembre 2008 presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali. Da entrambe le sedi è stato espresso un vivo apprezzamento per le iniziative dell'Autorità. Il documento sottoposto a consultazione ha anche costituito oggetto di interesse da parte di istituzioni straniere, quali l'Ofcom inglese e l'Ufficio per la tutela della proprietà intellettuale del Dipartimento di Stato americano, il quale ha riconosciuto la rilevanza delle misure contenute nel pacchetto dell'Autorità di cui ha auspicato la rapida approvazione.

Con riferimento all'andamento della consultazione pubblica, l'ampio ventaglio di tematiche sottoposte a consultazione ha determinato un livello di partecipazione da parte degli *stakeholders* assai consistente, con numerosi contributi scritti pervenuti nel termine previsto dalla delibera di avvio, e molte richieste di audizione: complessivamente sono 55 i soggetti che hanno risposto alla consultazione, di cui 24 hanno inviato solo un contributo scritto e 30 anche una richiesta di audizione. Al termine delle audizioni, in un'ottica di maggior economicità amministrativa e di trasparenza regolamentare, l'Autorità, prima di procedere all'adozione di un provvedimento finale, ha in animo la promozione di un ulteriore momento di acquisizione delle posizioni dei soggetti della comunità d'interesse, per consentire un'aggiuntiva occasione di confronto.

### **3.19. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e il diritto di cronaca sportiva**

Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" ha attribuito all'Autorità le competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, nonché di regolamentazione e di vigilanza sull'esercizio del diritto di cronaca. Tali attività vengono svolte, secondo le procedure istruttorie recate dalla delibera n. 307/08/CONS, dall'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, all'uopo istituito con delibera n. 99/08/CONS.

#### ***La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi***

Con riferimento alle attività previste dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 9/2008, sono state approvate, nel periodo di riferimento, le linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi presentate rispettivamente dalla Lega società di pallacanestro Serie A, Legadue basket e Lega italiana calcio professionistico. In ciascuna di esse, l'Autorità ha ribadito la necessità di garantire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto e il pieno rispetto, in tutte le fasi della procedura di assegnazione, dei principi generali dettati dal citato decreto, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti.

Nel dettaglio, l'Autorità ha approvato, per la parte di propria competenza rispetto all'esercizio dell'omologo potere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le seguenti linee guida presentate dagli organizzatori delle rispettive competizioni sportive:

a) con delibera n. 4/11/CONS dell'11 gennaio 2011 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, e per il territorio estero, riferibili al campionato di serie A di pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2011/12 e 2012/13, che seguono la medesima struttura adoperata per la commercializzazione dei diritti audiovisivi per il biennio precedente. Rispetto al testo formulato dalla Lega, l'Autorità ha ritenuto necessario inserire nel testo alcune raccomandazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008 per tutte le fasi della procedura di assegnazione, con specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti. Inoltre, l'Autorità ha segnalato che, per quanto riguarda i diritti audiovisivi rimasti privi di assegnazione o non posti in commercializzazione, la produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione avvenga nel rispetto dell'autonomia dei club;

b) con delibera n. 72/11/CONS del 16 febbraio 2011 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili ai campionati di prima e seconda divisione di calcio e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2011/2012, rispetto alle quali l'Autorità ha previsto un'integrazione nel testo formulato

dalla Lega, afferente le modalità di gestione dei diritti invenduti e non esercitati, in modo da garantire una rigorosa applicazione della previsione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto. Particolare attenzione è stata attribuita alla certificazione degli stessi, all'esito negativo delle procedure di vendita centralizzata, alle modalità di ritorno dei diritti invenduti in capo alle società sportive e all'autonoma negoziazione degli stessi, ed è stato ribadito che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;

c) con delibera n. 84/11/CONS del 23 febbraio 2011 sono state approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e agli eventi correlati per le stagioni 2011/12 e 2012/13. Rispetto al testo formulato dalla Lega l'Autorità ha ritenuto necessario inserire alcune precisazioni di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicazione del testo definitivo delle linee guida, nella predisposizione dell'invito ad offrire e nell'organizzazione delle procedure competitive.

### ***L'esercizio del diritto di cronaca sportiva***

L'esercizio del diritto di cronaca avviene sotto la vigilanza dell'Autorità e sotto il presidio sanzionatorio offerto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, nei limiti di quanto previsto a tutela degli assegnatari al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra diritti di esclusiva e diritto all'informazione, così come specificamente delineato dalle delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009 e successive modifiche (delibera n. 579/09/CONS) in ordine agli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 9/2008.

L'attività di specifico controllo e avvio del procedimento sanzionatorio avviene sia d'ufficio che su base di segnalazione e/o denuncia con l'ausilio, ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, del Servizio ispettivo e registro dell'Autorità e di uffici e personale specifici del corpo della Guardia di finanza. L'attività di vigilanza sugli eventi sportivi trasmessi dalle emittenti televisive e radiofoniche si esplica attraverso un controllo della programmazione sia delle emittenti terrestri sia delle trasmissioni, anche in *simulcast*, sul *web* o sul satellite. Il monitoraggio viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di trasmissioni di eventi sportivi, programmi di informazione o di approfondimento sportivo.

Per quanto riguarda l'attività procedimentale svolta, questa ha evidenziato come le criticità più frequentemente riscontrate consistano, per le emittenti televisive, nella cronaca continuativa in diretta dell'evento sportivo senza disporre dei relativi diritti, o nella trasmissione di immagini salienti e correlate al di fuori dei limiti previsti dal Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva sportiva; per le emittenti radiofoniche, l'Autorità ha rilevato, in alcuni casi, la trasmissione di finestre informative superiori, per numero, durata ed intervallo tra di esse, ai limiti imposti dal Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica.

Nello specifico, nel periodo di riferimento:

a) si sono conclusi 24 procedimenti sanzionatori, di cui 23 relativi alla violazione delle norme di cui alle delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS e 1 relativo alla violazione di cui all'art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (mancata risposta a richiesta di informazioni); nello specifico i procedimenti hanno riguardato la cronaca

audiovisiva in diretta, la radiocronaca in diretta, la trasmissione in diretta dell'evento, la trasmissione di immagini salienti e correlate di eventi sportivi anche su internet. Si possono contare 16 ordinanze ingiunzione e 8 provvedimenti di archiviazione, distribuiti come dettagliato nella Tabella 3.39.

**Tabella 3.39.** Diritti di cronaca sportiva – Procedimenti sanzionatori

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Oblazione (euro)	Importo sanzione (euro)	
Trasmissione in diretta di eventi sportivi	Teleducato Parma	01/10/DICAM/UDIS	340/10/CONS	-	-	-	
	Tele A	19/10/DICAM/UDIS	-	636/10/CONS	-	10.329,14	
Cronaca audiovisiva in diretta eventi sportivi	Canale 9	02/10/DICAM/UDIS	311/10/CONS	-	-	-	
	Studio 100	07/10/DICAM/UDIS	-	341/10/CONS	-	10.329,14	
	ÈTV	09/10/DICAM/UDIS	-	479/10/CONS	-	41.316,56	
	TVA Vicenza	10/10/DICAM/UDIS	-	535/10/CONS	-	10.329,14	
	Telenova	11/10/DICAM/UDIS	-	536/10/CONS	-	10.329,14	
	Telecapri sport	12/10/DICAM/UDIS	-	557/10/CONS	-	10.329,14	
	7 Gold Campania	14/10/DICAM/UDIS	-	559/10/CONS	-	15.493,71	
	Betting channel	17/10/DICAM/UDIS	-	582/10/CONS	-	10.329,14	
	Bergamo TV	18/10/DICAM/UDIS	635/10/CONS	-	-	-	
Cronaca radiofonica in diretta	Radio Parma	03/10/DICAM/UDIS	339/10/CONS	-	-	-	
	Radio Verona	05/10/DICAM/UDIS	-	309/10/CONS	-	20.658,28	
	Rete Sport	26/10/DICAM/UDIS	-	192/11/CONS	-	10.329,14	
	Immagini salienti correlate eventi sportivi	Tele Chiara	04/10/DICAM/UDIS	310/10/CONS	-	-	-
		Canale 8	06/10/DICAM/UDIS	537/10/CONS	-	-	-
		TGS	15/10/DICAM/UDIS	560/10/CONS	-	-	-
		Telebombardia	16/10/DICAM/UDIS	538/10/CONS	-	41.316,56	-
Immagini salienti su internet	Video Bergamo	23/10/DICAM/UDIS	-	47/11/CONS	-	10.329,14	
	Telecaprisport.it	13/10/DICAM/UDIS	-	558/10/CONS	-	10.329,14	
Mancato invio info	ÈTV	08/10/DICAM/UDIS	-	478/10/CSP	-	516,00	

Fonte: Autorità

b) sono state avviate 16 attività istruttorie al fine di accertare eventuali violazioni dei citati Regolamenti in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva;

c) sono state adottate 4 determinazioni di archiviazione in via amministrativa, di cui due per impossibilità di recuperare il materiale probatorio di presunte violazioni commesse su internet, in mancanza di obbligo di custodire le registrazioni dei contenuti veicolati, una perché decorso il termine per la conservazione delle registrazioni e una per manifesta insussistenza della violazione;

d) sono stati formalmente avviati 5 procedimenti sanzionatori, di cui 3 per presunta violazione del Regolamento in materia di cronaca audiovisiva sportiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e 2 per presunta violazione del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS.

### ***L'attività ispettiva negli impianti sportivi***

L'Ufficio diritti sportivi ha altresì avviato, congiuntamente al Servizio ispettivo e registro dell'Autorità, ispezioni a campione presso gli impianti ove si svolgono le competizioni, a cui si è avuto accesso anche grazie alla collaborazione con i soggetti la Lega nazionale professionisti Serie A, per le partite di Serie A e Serie B, e la Lega italiana calcio professionistico per le competizioni di prima e seconda divisione. Le leghe hanno agevolato l'accesso ai funzionari dell'Autorità attraverso una circolare, resa nota a tutti club, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti *web*, che spiega il tipo di attività di verifica che viene svolta all'interno dello stadio e che concede il "via libera" all'interno degli impianti agli ispettori, senza rinunciare all'effetto sorpresa". Le maggiori criticità sono state rilevate in ambito calcistico, sicché l'attività ispettiva è stata concentrata, per la sua fase di avvio, sugli stadi con riferimento alle competizioni sia di Serie A e B che di Prima e Seconda divisione, in modo da assicurare un monitoraggio equilibrato di tutti gli eventi soggetti alla disciplina del decreto n. 9/2008.

Oggetto di verifica sono, da un lato, eventuali violazioni del diritto di cronaca poste in essere dagli stessi organizzatori di competizioni o dalle società organizzatrici, fra cui, ad esempio, il diniego di accesso agli operatori di comunicazione negli spazi idonei all'esercizio del diritto di cronaca; dall'altro lato, eventuali violazioni commesse dagli operatori di comunicazione, quali ad esempio l'effettuazione di cronaca continuativa in difetto dei diritti di trasmissione, le riprese televisive del campo di gioco e degli spalti fuori dai limiti legali o l'interconnessione con altri operatori di comunicazione.

Nel periodo di riferimento, sono state effettuate 6 ispezioni, di cui due relative a partite di Serie A, due a partite di Serie B e due relative a eventi organizzati dalla Lega italiana calcio professionistico. L'attività ispettiva già svolta nella stagione sportiva precedente ha consentito di indirizzare l'organizzazione delle successive ispezioni, in particolare per quanto riguarda la scelta degli impianti presso cui recarsi. Si è infatti notato il positivo effetto deterrente che ha avuto la presenza degli ispettori all'evento nei confronti dei soggetti che generalmente non rispettano la normativa in materia di cronaca, pertanto le attività ispettive in programmazione saranno rivolte a bacini territoriali ancora non toccati e ove il fenomeno delle violazioni è più diffuso.

### ***L'attività di regolamentazione dei brevi estratti di cronaca***

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 di recepimento della direttiva 2007/65/CE ora 2010/13/UE, ha demandato all'Autorità il compito individuare le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, introducendo il nuovo art. 32-*quater* nel Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

È subito emerso che fra gli eventi che godono di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo rientrano prevalentemente le programmazioni sportive, pertanto si è ritenuto di prendere spunto dalla disciplina già prevista in materia di eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre.

A seguito di una consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 303/10/CONS del 24 giugno 2010, si è pervenuti quindi all'approvazione del regolamento concernen-

te la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, con delibera n. 667/10/CONS del 17 dicembre 2010.

Con questo regolamento, adottato tenendo in considerazione le posizioni di tutti i soggetti intervenuti, si è operato un bilanciamento *ex ante* fra valori costituzionali di pari rango, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41 Cost.), il diritto di proprietà intellettuale (art. 42 Cost.) e il diritto di informazione (art. 21 Cost.). In sostanza esso va a disciplinare le ipotesi di trasmissione di estratti di eventi rilevanti per la società, i cui diritti vengono detenuti in esclusiva, per assicurare il soddisfacimento del diritto all'informazione. È stata prevista, all'art. 1, la definizione di "evento di grande interesse pubblico", inteso quale evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento; viene altresì fornito un elenco esemplificativo (che non impedisce, in ogni caso, un'ulteriore valutazione caso per caso) di eventi che rientrano nella categoria, redatto sulla falsariga degli eventi inseriti nella lista di cui alla delibera n. 8/99, ad oggi in revisione, di cui deve essere assicurata la diffusione in chiaro e che, a maggior ragione, potranno essere oggetto del diritto di cronaca.

Il menzionato articolo 1 contiene anche altre definizioni, fra le quali assume particolare rilievo quella di "notiziario" che, in accordo con la direttiva e alla luce della emergente ibridazione dei generi di programmazione, specifica l'esclusione dei programmi di intrattenimento, pur riconducibili al macrogenere informazione, dai programmi di informazione generale in cui è possibile trasmettere i brevi estratti. Nella definizione di notiziario sono stati inclusi anche i notiziari tematici, prevedendo il requisito della "cadenza regolare" della trasmissione, anziché quello della programmazione quotidiana.

Per quanto riguarda le modalità e i limiti temporali della trasmissione di brevi estratti, nello stabilire la lunghezza massima e i limiti di tempo per la trasmissione dei brevi estratti, l'Autorità ha fatto riferimento sia al considerando 55 del preambolo della direttiva, sia all'art. 15, paragrafo 6, che ne costituisce la traduzione normativa. Quest'ultima disposizione fa salve le prassi giuridiche nazionali "in particolare per quanto riguarda eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione". In tale contesto il riferimento al decreto legislativo n. 8/2009 è stato d'obbligo, poiché esso recepisce la prassi affermatasi in Italia sull'esercizio del diritto di cronaca degli eventi sportivi, in prevalenza degli incontri di calcio. La tempistica individuata dall'Autorità si è pertanto assestata sul limite di tre minuti a evento, già previsto nei Regolamenti della Lega calcio e nei contratti fra l'organizzatore dell'evento e le emittenti, grazie anche all'opera della giurisprudenza di merito nazionale, sempre attenta a equilibrare il diritto di esclusiva con il diritto all'informazione. Al fine di evitare la previsione di due discipline differenti per eventi calcistici che si distinguono solo in ragione dell'organizzatore (es. *Champions League* organizzato dalla UEFA rispetto alla Coppa Italia organizzato dalla Lega Serie A), si da contrastare con l'art. 3 della Costituzione – in quanto verrebbe privilegiata l'informazione sportiva (e solo relativa agli sport professionistici a squadre) a discapito dell'informazione riguardante altri eventi di grande interesse per il pubblico – l'Autorità ha dunque ritenuto di applicare anche al Regolamento generale in materia di diritto di cronaca il limite di tre minuti previsto dal Regolamento specifico per gli eventi di cui al decreto legislativo n. 9/2008. Sono stati altresì previsti alcuni accorgimenti, come anche pro-

posto da più operatori, in modo da equilibrare la durata dell'estratto alla durata dell'evento. L'estensione del limite massimo di durata dell'estratto da novanta secondi a tre minuti è valida, infatti, solo per eventi di durata considerevole; per quanto concerne, invece, eventi di durata ridotta, quali, ad esempio, le discipline di lotta, si è previsto un limite massimo diverso, il cui calcolo è quantificato nel 3% dell'intera durata dell'evento, analogamente a quanto accade per il calcio dove i tre minuti sono parametrati sui novanta minuti di durata ordinaria dell'evento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Tali principi sono stati oggetto di valutazione anche nel bilanciamento con gli altri valori coinvolti, insieme al diritto all'informazione, nella materia regolamentata.

Si è introdotto, anche su suggerimento di alcuni soggetti intervenuti alla consultazione, un embargo orario alla diffusione degli estratti al fine di tutelare i diritti di trasmissione degli assegnatari degli stessi. Sempre per considerare la prassi italiana in materia, si rammenta che il decreto legislativo n. 9/2008 pone un limite temporale di tre ore dalla conclusione dell'evento a tutela di categorie intermedie di diritti trasmissivi, quali gli *highlights*, al fine di evitarne il depauperamento a seguito della sovrapposizione della trasmissione di brevi estratti di cronaca. Tali *highlights*, infatti, secondo le ultime prassi commerciali possono essere messi in onda a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento e non possono superare la durata di quattro minuti per evento, fino ad un massimo di quaranta minuti (ovvero quattro minuti per ciascuna delle dieci partite) per l'intera giornata di campionato. Nell'ambito della cronaca di questi eventi, invece, non esiste una via mediana tra il diritto di esclusiva ed il diritto di cronaca, sicché appare ragionevole, in termini di contemperamento tra interessi contrapposti, prevedere un embargo di un'ora tra la conclusione dell'evento e la trasmissione dei brevi estratti di tre minuti.

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle immagini per l'esercizio dei brevi estratti, è stato stabilito che deve essere concesso l'accesso al segnale, conformemente a quanto previsto dall'art. 32-*quater*, comma 2, lett. a), del Testo unico, laddove l'organizzatore dell'evento non consenta l'accesso alle immagini in forma telematica. Inoltre, viene precisato che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

Viene prevista, infine, una procedura, attivabile su richiesta congiunta delle parti, di risoluzione delle controversie dinanzi all'Autorità, ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, in caso di disaccordo rispetto alla qualificazione dell'evento quale avente grande interesse pubblico, alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione dei brevi estratti o alla corresponsione di un equo compenso per la l'accesso al segnale dell'emittente o al luogo di svolgimento dell'evento.

## 3.20. La comunicazione politica

L'Autorità, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, svolge funzioni di garanzia nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda ed informazione politica e dei principi di pluralismo, correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recati dagli articoli 3 e 7 del più volte citato Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

In applicazione della disciplina sulla *par condicio* di cui alla legge n. 28 del 2000, l'Autorità, in occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, e previa consultazione con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adotta le disposizioni attuative relative all'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale privata, alla stampa, alla comunicazione istituzionale e ai sondaggi politico-elettorali. L'Autorità, inoltre, svolge le funzioni di vigilanza sul rispetto di tale normativa e dei regolamenti adottati nei confronti della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Sono di ausilio nello svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità in materia di comunicazione politica i Co.re.com., suoi organi funzionali, titolari di una specifica funzione di vigilanza sulle emittenti radiofoniche e televisive private locali ai sensi della legge n. 313 del 2003 e del Codice di autoregolamentazione emanato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, nonché sulle trasmissioni irradiate dalla Rai in ambito locale.

Nel periodo di riferimento della presente Relazione annuale, l'Autorità è stata impegnata nella regolamentazione e nella vigilanza delle campagne regionali, provinciali e comunali, oltre che nella consueta attività di vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo dell'informazione svolta durante l'intero periodo e, con riferimento sia ai periodi elettorali che a quelli ordinari, sono stati adottati n. 40 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio sia di natura regolamentare.

### ***Il sistema delle sanzioni***

Il quadro normativo di riferimento dell'attività sanzionatoria dell'Autorità in materia di comunicazione politica è piuttosto articolato. L'apparato sanzionatorio della legge n. 28 del 2000 prevede sanzioni di tipo eminentemente ripristinatorio, che mirano a ristabilire in tempi ristretti la parità di accesso all'informazione politico-elettorale per le violazioni delle singole fattispecie tassativamente previste dalla legge.

Oltre alle sanzioni ripristinatorie, sono previste la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare. L'Autorità, inoltre, può adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza per ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

L'apparato sanzionatorio prevede anche l'adozione delle misure amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel testo modificato dalla legge n. 28/2000: per effetto della legge n. 689/81, viene applicata la